

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
SALERNI – DAMIZIA – RITACCO – ANGELELLI
Via Alberico II n. 4 - Roma 00193
Avv. Arturo Salerni - patrocinante in Cassazione - Avv. Maria Rosaria Damizia - patrocinante in Cassazione
Avv. Cosimo Aldo Ritacco Avv. Mario Antonio Angelelli
Tel. 063722328 (5 linee) - Fax 063723198 –
avv.mariarosariadamizia@studiorcarso23.it – mariarosariadamizia@ordineavvocatiroma.org
- partita I.V.A. 04327521003 –

Al Ministero per i beni e le Attività Culturali

in persona del Ministro p.t.

a mezzo Pec: gabinetto@beniculturali.it

Direzione Generale Organizzazione Servizio II

a mezzo Pec: mbac-dg-or.servizio2@mailcert.beniculturali.it

Al Ministero per i beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE MUSEI

Parco Archeologico Ostia Antica

in persona del Direttore dr Mariarosaria Barbera

a mezzo Pec: mbac-pa-oant@beniculturali.it

Oggetto: Recupero festività infrasettimanale coincidente con il giorno di riposo

La presente per espresso incarico di Daniela Mencarelli, nella sua qualità di Legale Rappresentante Nazionale dell'organizzazione sindacale Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego, e Domenico Blasi, Coordinatore Nazionale della USB P.I. MiBAC, entrambi domiciliati ai fini del presente atto in Roma Via Alberico II n. 4 presso lo studio dell'Avv. Maria Rosaria Damizia che ad ogni effetto di legge sottoscrive.

Si fa seguito alle richieste formulate dalla O.S. istante, per ribadire il diritto del personale in servizio presso il Parco Archeologico Ostia Antica con orario di lavoro di 36 ore settimanali articolato in turni con giornata di lavoro di 12 ore alternata con una giornata di “recupero turno lavorato” ad ottenere un “riposo compensativo”, o meglio un “riposo festivo”, per detta giornata di “recupero turno lavorato” allorquando questa coincida con una festività infrasettimanale.

Ciò al pari, peraltro, di quanto avviene nell'ambito di tutte le altre “strutture” di Codesto Spett.le Ministero ove è prevista la medesima articolazione in turni.

Soltanto per tuziorismo difensivo si evidenzia dunque l'inconferenza dei riferimenti giurisprudenziali e dei pareri ARAN che, con riferimento al comparto Regioni – Autonomia Locali, legittimano l'obbligo di lavorare ordinariamente anche nei giorni festivi infrasettimanali senza che la prestazione sia considerata straordinaria e dunque senza che da ciò possa derivare il diritto ad un altro giorno di “riposo festivo”. Senza entrare nel merito in questa sede, della legittimità o meno di detto parere, rileva innanzitutto che lo stesso ha quale

presupposto la specifica disciplina di un diverso contratto, tanto che lo stesso principio non è ritenuto applicabile dalla stessa ARAN al personale della Sanità e/o della “Sicurezza”, con la conseguenza che non può essere applicato al caso di specie ove, chiaramente, il lavoro nei giorni festivi è specificatamente previsto come “straordinario”, ovvero è puntualmente regolamentato nel numero delle prestazioni, anche per il personale con orario di 36 ore settimanali articolato in turno.

Espressamente infatti, l’art. 19 del CCNL delle Funzioni Centrali al comma 4 prevede che *“...Il numero dei turni festivi effettuabili nell'anno da ciascun dipendente non può essere superiore ad un terzo dei giorni festivi dell'anno. Per il personale di custodia del Ministero dei beni culturali tale ultimo limite può essere elevato alla metà dei giorni festivi dell'anno, prevedendo apposite maggiorazioni, ai sensi del comma 7, rispetto alle ordinarie indennità di turno.”*

Dal che consegue evidentemente che il lavoro in giornata “festiva” non può essere considerato obbligatorio in via ordinaria ma soltanto nel limite delle prestazioni consentite.

Pertanto, in ipotesi di giornata di “riposo per recupero del turno lavorato” ricadente in giornata festiva, considerato che il dipendente ha già svolto la prestazione lavorativa che autorizza la giornata di riposo di recupero, la mancanza di una giornata di riposo compensativo della festività perduta, quindi di “riposo festivo”, si traduce nella soppressione del suo diritto a godere della festività infrasettimanale inammissibile nel caso di specie ove le giornate di lavoro festivo non sono previste in via ordinaria.

Diversamente, in carenza di “riposo festivo”, il diritto alla giornata festiva infrasettimanale può essere salvaguardato soltanto imputando la giornata di “riposo per recupero turno lavorato”, ovvero sei ore del turno di dodici ore già lavorato, a giorno festivo lavorato con ogni conseguenza in ordine all’attribuzione delle prescritte maggiorazioni e del computo dello stesso ai fini del raggiungimento del limite consentito di 1/3 dei giorni festivi dell’anno, o del 50% in ipotesi di espressa autorizzazione del dipendente.

Tutto ciò premesso la O.S. USB –P.I., come sopra rappresentata e domiciliata

CHIEDE che anche per il personale in servizio presso il Parco Archeologico Ostia Antica con orario di lavoro articolato in turni, sia riconosciuto il diritto a fruire di una giornata di “riposo compensativo” ovvero di “riposo festivo” allorquando la giornata di “recupero turno lavorato” coincida con una festività infrasettimanale.

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
SALERNI – DAMIZIA – RITACCO – ANGELELLI
Via Alberico II n. 4 - Roma 00193
Avv. Arturo Salerni - patrocinante in Cassazione - Avv. Maria Rosaria Damizia - patrocinante in Cassazione
Avv. Cosimo Aldo Ritacco Avv. Mario Antonio Angelelli
Tel. 063722328 (5 linee) - Fax 063723198 –
avv.mariarosariadamizia@studiocarso23.it – mariarosariadamizia@ordineavvocatiroma.org
- partita I.V.A. 04327521003 –

COMUNICA che, in mancanza, saranno esperiti gli opportuni rimedi previsti dall'ordinamento giuridico, anche a tutela dei singoli lavoratori.

Roma, 17 luglio 2019

Avv. Maria Rosaria Damizia

